

SINTESI SCHEMATICA DELLA LEGISLAZIONE SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO PER LAVORO DEGLI STRANIERI O CITTADINI DI PAESI TERZI, APPLICATA IN ITALIA

1. INGRESSO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NEL TERRITORIO DELLO STATO

La legislazione italiana che disciplina l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, definiti stranieri o cittadini di paesi terzi.

L'ingresso nel territorio italiano è consentito al cittadino di paese terzo in possesso:

- del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità;
- del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi in corso di validità, o
- di un permesso di soggiorno in corso di validità.

L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione, soltanto attraverso i valichi di frontiera (terrestri, navali o aeroportuali), appositamente istituiti.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese di origine o di stabile residenza del cittadino di paese terzo. Per soggiorni non superiori a 3 mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatico-consolari di altri Paesi.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti:

- per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e
- per soggiorni di lunga durata, che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

Per soggiorni inferiori a 3 mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatico-consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, ovvero a norme comunitarie.

2. PERMESSO DI SOGGIORNO

Nel territorio dello Stato possono soggiornare i cittadini di paesi terzi:

- entrati regolarmente;

- che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato e in corso di validità o
- che siano in possesso della proroga del visto o del permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, rilasciato dalla competente autorità di uno stato appartenente all'Unione europea.

Il permesso di soggiorno:

- viene richiesto al Questore della Provincia in cui il cittadino di paese terzo si trova,
- deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio italiano e
- viene rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro e sua durata

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è il contratto stipulato tra:

- un datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, e
- un prestatore di lavoro, cittadino di paese terzo.

Costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto di soggiorno che contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il cittadino di paese terzo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del cittadino di paese terzo nel paese di provenienza.

Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il cittadino di paese terzo si reca presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del cittadino di paese terzo, gli consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Nello stesso termine, il cittadino di paese terzo, previa esibizione:

- di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio;
- della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa e
- della dichiarazione di impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza,

sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonché al datore di lavoro.

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a far sottoscrivere al cittadino di paese terzo il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Lo sportello provvede, altresì, a comunicare al cittadino di paese terzo la data della convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno per lavoro e comunque non può superare:

- in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi;
- in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno;
- in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni. Ciascun rinnovo non deve superare la durata di 3 anni.

Al cittadino di paese terzo che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale, viene rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale fino a 3 annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana non può avere validità superiore a un periodo di 2 anni.

Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene richiesto dal cittadino di paese terzo al Questore della Provincia in cui dimora. Il rinnovo viene richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e il cittadino di paese terzo viene sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Salvo eccezioni, il permesso di soggiorno viene rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Il provvedimento di:

- rifiuto del rilascio;
- di revoca o
- di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino di paese terzo

viene adottato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino di paese terzo può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività lavorativa può svolgersi alle seguenti condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal cittadino di paese terzo all'atto della stipula del contratto di soggiorno;
- nel caso di rinnovo, che la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

3. FACOLTÀ INERENTI AL SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi:

- di lavoro subordinato;
- di lavoro autonomo e
- familiari

può essere utilizzato anche per le altre attività consentite al cittadino di paese terzo, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi di soggiorno:

- permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione;
- permesso di soggiorno per residenza elettiva;

- permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza e dello stato di apolide, a eccezione dei casi in cui il cittadino di paese terzo sia stato precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
- permesso di soggiorno per attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, previsto in alcune tipologie di lavoro in casi particolari;
- permesso di soggiorno per motivi religiosi;
- permesso di soggiorno del familiare per assistenza al minore, per motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dello stesso che si trova nel territorio italiano.

4. SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è attivo presso ogni Prefettura.

Si occupa:

- delle domande di prima assunzione dei cittadini di paesi terzi;
- di ricongiungimento familiare e
- di conversione del permesso di soggiorno.

È una struttura attiva in ogni Prefettura ed è competente per:

- il rilascio di nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e stagionale di cittadini di paesi terzi residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal cosiddetto decreto flussi;
- il rilascio di nulla osta all'assunzione per il lavoro in casi particolari;
- il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini di paesi terzi per ricongiungimento familiare;
- conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.

5. INGRESSI LIMITATI E NON LIMITATI

L'ingresso in Italia dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro può avvenire:

- a) in modo limitato, nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei cosiddetti decreti flussi che annualmente sono emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei

criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione, oppure nell'ambito di altri atti aventi valore amministrativo o di forza di legge;

- b) in maniera non limitata, al di fuori delle quote del cosiddetto decreto flussi, o nell'ambito di altri atti aventi valore amministrativo o di forza di legge.

Il cosiddetto decreto flussi, di cui *sub a)*, prevede le seguenti tipologie di limiti:

1. numerici, posto che solamente un determinato contingente di cittadini di paesi terzi possono annualmente fare ingresso in Italia per lavorare;
2. temporali, in quanto le domande di rilascio dei nulla osta al lavoro in favore di cittadini di paesi terzi, per consentire a loro di fare ingresso in Italia, possono essere inviate dai datori di lavoro solamente a partire da determinati momenti dell'anno;
3. settoriali, in quanto non tutti i settori produttivi dell'economia nazionale sono contemplati tra quelli per cui possono essere fatti reclutamenti di cittadini di paesi terzi;
4. geografiche, in quanto solo i cittadini di paesi terzi di alcuni paesi sono contemplati tra quelli che possono fare ingresso in Italia per ragioni di lavoro.

Nei cosiddetti decreti flussi sono numericamente limitati gli ingressi dei cittadini di paesi terzi:

- per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- per lavoro stagionale;
- per lavoro autonomo.

In altri atti aventi valore amministrativo o di forza di legge sono parimenti limitati gli ingressi dei cittadini di paesi terzi:

- per volontariato;
- solo per il 2025, per lavoro subordinato nei settori dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o dei cosiddetti grandi anziani (almeno 80 anni d'età).

Non sono numericamente invece limitati gli ingressi dei cittadini di paesi terzi:

- in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Paese dell'Unione europea;
- che hanno frequentato attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine organizzate dall'Italia;
- che siano investitori;

- per lavoro in casi particolari;
- per ricerca;
- altamente qualificati (Carta blu UE);
- nell'ambito di trasferimenti intra-societari o che siano in possesso di un permesso di soggiorno per trasferimenti intra-societari ICT, rilasciato da un altro paese dell'Unione europea;
- che siano nomadi digitali e lavoratori da remoto.

6. INGRESSI LIMITATI PER MOTIVI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un cittadino di paese terzo residente all'estero deve presentare, previa verifica presso il Centro per l'Impiego competente dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il cittadino di paese terzo;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno del cittadino di paese terzo nel paese di provenienza;
- d) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta di cittadini di paesi terzi, il datore di lavoro può richiedere, presentando la documentazione di cui *sub b)* e *c)*, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste, in cui i cittadini di paesi terzi che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato si iscrivono e in cui vengono specificate le loro qualifiche o mansioni.

A condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia, nel complessivo termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dalle quote massime di cittadini di paesi terzi. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine del cittadino di paese terzo provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Entro 8 giorni dall'ingresso, il cittadino di paese terzo si reca presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al Centro per l'Impiego competente. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al cittadino di paese terzo e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il cittadino di paese terzo in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e beneficiare degli effetti a essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Visto per lavoro subordinato

Il cittadino di paese terzo, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, deve essere munito del visto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presso il Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore. Il visto per lavoro subordinato, quindi, consente l'ingresso, ai fini di soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, al cittadino di paese terzo che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta. Il nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione.

7. INGRESSI LIMITATI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE

Fermo restando il rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto decreto flussi, il datore di lavoro può instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con un cittadino di paese terzo. A tale scopo, il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Durata del nulla osta al lavoro stagionale

Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di 9 mesi, in un periodo di 12 mesi. Fermo restando il limite di 9 mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nel Paese di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di 9 mesi, il lavoratore deve rientrare nel Paese di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

La procedura è semplificata per il lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti che, infatti, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, al di fuori delle quote del cosiddetto decreto flussi, quindi in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici

Nulla osta pluriennale al lavoro stagionale

Al cittadino di paese terzo che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale a tale titolo, fino a 3 annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il cittadino di paese terzo si reca presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

8. INGRESSI LIMITATI PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente dal cosiddetto decreto flussi.

L'ingresso in Italia dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Il cittadino di paese terzo che:

- intenda esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
- intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,

può presentare la richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel Paese di residenza.

Per presentare tale richiesta il cittadino di paese terzo deve dimostrare di:

- disporre delle risorse adeguate per l'esercizio delle attività che intende intraprendere in Italia;

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio delle singole attività (iscrizione albi, registri, ecc.);
- essere in possesso di una attestazione dell'autorità amministrativa competente in data non anteriore a 3 mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio previsto per l'esercizio dell'attività che il cittadino di paese terzo intende svolgere;
- disporre di un'adeguata sistemazione alloggiativa;
- disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Se si intende svolgere una delle attività per le quali sono richieste delle autorizzazioni, licenze o l'iscrizione ad appositi registri o albi, bisogna indirizzare l'apposita richiesta a uno degli enti preposti:

- al competente ordine professionale, nel caso di attività che richiedono il rilascio di un titolo di abilitazione o di autorizzazione per svolgere tale attività;
- alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di abilitazione o autorizzazione.

Le dichiarazioni rilasciate devono avere una data non anteriore a 3 mesi dalla richiesta del visto di ingresso.

Il cittadino di paese terzo, una volta in possesso:

- della dichiarazione di nulla osta a svolgere l'attività autonoma o professionale e
- dell'attestazione dei parametri finanziari di riferimento

deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Per ottenere il nulla osta provvisorio alla Questura occorre presentare oltre ai predetti documenti anche la documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio in Italia (contratto di acquisto, di locazione, dichiarazione di ospitalità). Infine dopo aver ottenuto il nulla osta all'ingresso da parte della Questura, il cittadino deve richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto di ingresso per lavoro autonomo, la quale verificherà che sussista la disponibilità nell'ambito della quota prevista per lavoro autonomo nel cosiddetto decreto flussi.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

9. INGRESSI LIMITATI PER VOLONTARIATO

L'ingresso in Italia dei cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato è annualmente regolato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri. Il decreto stabilisce le quote di cittadini di paesi terzi ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

È consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi di età compresa tra i 25 e 35 anni per la partecipazione a un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.

Nulla osta per volontariato

Per il rilascio dell'apposito nulla osta vengono verificati i seguenti requisiti:

- a) l'appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato a una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale:
 - enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
 - enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
 - organizzazioni della società civile come a esempio Organizzazioni Non Governative (ONG), imprese cooperative e sociali, sindacati, ecc.;
- b) la stipula di una convenzione tra il cittadino di paese terzo e l'organizzazione promotrice in cui siano specificate:
 - le attività del volontario, le modalità di svolgimento, le ore e i giorni di impegno;
 - le risorse stanziare per i costi di viaggio, vitto, alloggio, denaro per piccole spese sostenute dal volontario per tutta la durata del soggiorno;
 - l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
- c) la sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati alle attività di volontariato;

- d) l'assunzione della piena responsabilità da parte dell'ente per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intera durata del programma, nonché per il viaggio di ingresso e di ritorno.

L'attività del volontario non può essere retribuita, ma potranno soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese a titolo forfettario.

La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, rilascia entro 45 giorni il nulla osta.

Visto per volontariato

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore a 1 anno, al cittadino di paese terzo autorizzato a partecipare a un programma di volontariato, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra il cittadino di paese terzo stesso e una organizzazione promotrice. Il visto è concesso al cittadino di paese terzo titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini di paesi terzi che debbano prestare la loro attività in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

Permesso di soggiorno per volontariato

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura «volontario». È rilasciato dal Questore, entro 45 giorni dall'espletamento delle formalità. La durata del permesso di soggiorno equivale alla durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore a 1 anno.

In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che vengono emanate dalle amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile, né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a 18 mesi.

10. INGRESSI LIMITATI PER LAVORO SUBORDINATO NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE E SOCIO-SANITARIA

In via sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote del cosiddetto decreto flussi, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a cittadini di paesi terzi da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone:

- con disabilità o
- “grandi anziane”, ovvero che abbiano compiuto 80 anni d'età.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione:

- a tempo determinato o
- a tempo indeterminato,

è presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il tramite:

- delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte al relativo albo informatico e
- delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona:

- del datore di lavoro;
- del suo coniuge;

- del suo parente o affine entro il secondo grado e,
- nei casi delle persone invalide, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro,

anche se non conviventi, residenti in Italia.

Non è invece consentita l'assunzione:

- del coniuge e
- del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro

I cittadini di paesi terzi, limitatamente ai primi 12 mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per cui hanno ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare, da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e in deroga al principio per cui il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e di motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite, è necessario richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione un nuovo nulla osta, questa volta nei limiti delle quote del cosiddetto decreto flussi.

11. INGRESSI NON LIMITATI PER POSSESSORI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI UN LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

Al di fuori delle quote d'ingresso stabilite annualmente dal cosiddetto decreto flussi, il cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea e in corso di validità può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni, al fine di svolgere un lavoro subordinato o autonomo.

Nel caso il cittadino di paese terzo intenda svolgere in Italia un'attività di:

- lavoro subordinato, una volta ottenuto il nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico per l'Immigrazione su richiesta del datore di lavoro e una volta esperite le formalità e le procedure previste dalla legge, egli riceverà un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

- lavoro autonomo, egli riceverà dallo Sportello Unico per l'Immigrazione le certificazioni necessarie all'esercizio di tale attività e all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Per soggiorni inferiori a 3 mesi, i cittadini di paesi terzi muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di un Paese dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio italiano. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.

Ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro paese dell'Unione europea è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Infine, ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro paese dell'Unione europea, una volta acquisiti i requisiti per il rilascio del medesimo tipo di permesso di soggiorno in Italia, è rilasciato, entro 90 giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato il Paese dell'Unione europea che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

12. INGRESSI NON LIMITATI PER CITTADINI DI PAESI TERZI CHE ABBIANO FREQUENTATO CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI PAESI D'ORIGINE

Nell'ambito di programmi approvati:

- dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o
- dal Ministero dell'istruzione e del merito o
- dal Ministero dell'università e della ricerca,

e realizzati anche in collaborazione con i seguenti soggetti:

- regioni e province autonome e altri enti locali;
- associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- organismi internazionali;

- enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- Università e Istituti di ricerca, operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro.

possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica in favore di cittadini di paesi terzi nei loro Paesi di origine. I programmi di cui sopra possono anche essere finalizzati all'inserimento lavorativo mirato di cittadini di paesi terzi nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato.

I cittadini di paesi terzi che abbiano completato le attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica di tali programmi sono autorizzati a fare ingresso e a soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori dei limiti numerici del cosiddetto decreto flussi. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi delle quote massime di cittadini di paesi terzi da ammettere nel territorio dello Stato.

La domanda di visto di ingresso è presentata entro 6 mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

13. INGRESSI NON LIMITATI PER INVESTITORI

Il visto per investitori consente l'ingresso e il soggiorno in Italia di cittadini di paesi terzi per periodi superiori a 3 mesi e al di fuori delle quote annuali. Per richiedere il visto per investitori il cittadino di paese terzo deve dimostrare di voler effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresenta:

1. un investimento di almeno € 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
2. un investimento di almeno € 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno 2 anni ovvero di almeno € 250.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del previsto registro delle imprese;
3. una donazione a carattere filantropico di almeno € 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

In aggiunta, è necessario che:

- dimostri di essere titolare e beneficiario effettivo di un importo almeno pari a € 2.000.000, nel caso di cui *sub 1.*, o a € 1.000.000, nei casi di cui *sub 2.* e *sub 3.*, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
- presenti una dichiarazione scritta in cui si impegna a utilizzare i fondi di cui *sub 1.* per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui *sub 1.* e *sub 2.* e *sub 3.*, entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia;
- dimostri di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui *sub 1.* e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Per l'accertamento dei requisiti previsti *sub. 1.*, *sub 2.* e *sub 3.* da parte dell'autorità amministrativa individuata con apposito decreto interministeriale, il cittadino di paese terzo deve presentare i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista;
- c) certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi;
- d) dichiarazione scritta contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

L'autorità amministrativa individuata, concessa una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio che rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

Come di norma, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario del visto investitori richiede alla Questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori, la cui durata è biennale. Il detentore di permesso di soggiorno per investitori in scadenza può richiederne il rinnovo per periodi ulteriori di 3 anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa di cui sopra, della documentazione comprovante che la somma da investire o donare è stata interamente impiegata entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita nei previsti strumenti finanziari.

14. INGRESSI NON LIMITATI PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

Al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito del cosiddetto decreto flussi, sono disciplinate particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, in favore delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

- a. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di un Paese appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Paese dell'Unione europea;
- b. lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c. professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- d. traduttori e interpreti;
- e. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno 1 anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno dei Paesi dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f. personale che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- g. lavoratori marittimi;
- h. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- i. lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;

- j. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- k. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- l. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- m. artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- n. atleti destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- o. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- p. nomadi digitali e lavoratori da remoto;
- q. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- r. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Per la procedura da seguire ai fini dell'assunzione di tali categorie di cittadini di paesi terzi ed eccezion fatta per alcuni casi, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione: tali richieste sono comunque soggette alle successive verifiche da parte della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio dell'autorizzazione al lavoro.

Per ciascuna tipologia di lavoro deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico per l'Immigrazione, il quale, acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro, rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato con il limite massimo di 2 anni. L'eventuale periodo di proroga del nulla osta al lavoro, oltre l'originario limite di 2 anni, non può superare lo stesso termine di 2 anni.

Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguardanti lettori e professori universitari e infermieri professionali il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.

Il cittadino di paese terzo, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro. Ottenuto il visto ed entrato in

Italia, il cittadino di paese terzo deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

Nel caso in cui i cittadini di paesi terzi di cui *sub h.* siano lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in un Paese dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente a una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nel Paese dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Parimenti, il nulla osta al lavoro per i cittadini di paesi terzi di cui *sub a.*, *sub b.* e *sub i.*, è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro relativa alla proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che trasmette la comunicazione al Questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del cittadino di paese terzo e, ove nulla osti da parte del Questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla Rappresentanza diplomatica-consolare per il rilascio del visto di ingresso. Infine, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino di paese terzo richiede presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, unitamente al datore di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

I lavoratori marittimi di cui *sub g.*, chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore a 1 anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro.

L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

15. INGRESSI NON LIMITATI PER RICERCA

L'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica per periodi superiori a 3 mesi, è consentito ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo:

- di dottorato o
- di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

Il ricercatore cittadino di paese terzo può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale al di fuori delle quote stabilite annualmente con il cosiddetto decreto flussi.

Il ricercatore è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. L'iscrizione degli istituti di ricerca a tale elenco è valida per 5 anni.

Le disposizioni di cui sopra, tuttavia, non si applicano, tra le altre, ad alcune categorie di cittadini di paesi terzi:

- coloro che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo ottenuto in un altro paese dell'Unione europea e soggiornano in Italia per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- coloro che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati;
- coloro che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario.

Nulla osta al lavoro per il ricercatore

Per ottenere un visto di ingresso per ricerca scientifica occorre che l'Università o l'Istituto di ricerca presso cui il ricercatore lavorerà, presenti una domanda di nulla osta al lavoro, corredata dell'attestato di iscrizione nell'apposito elenco di cui sopra e della copia autentica della convenzione di accoglienza, stipulata con il cittadino di paese terzo. La domanda viene presentata presso la Prefettura competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta all'ingresso una volta acquisito il parere della Questura sull'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione richiesta. Alla base della richiesta di nullaosta per ricerca scientifica deve esservi una convenzione stipulata tra l'Istituto di ricerca e il ricercatore, con cui l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore

e a fornire una serie di garanzie, mentre il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall'Istituto.

La convenzione, tra l'altro, stabilisce:

- il rapporto giuridico tra le parti;
- le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale;
- la copertura delle spese di viaggio di ritorno;
- le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata;
- le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi Paesi dell'Unione europea, se già nota al momento della stipula della convenzione;
- la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, in caso di esito positivo delle verifiche, rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e lo trasmette per via telematica alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, al fine del rilascio del visto di ingresso da richiedere entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta.

Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

Nel caso di ingresso per lavoro subordinato, la richiesta di permesso viene fatta dal ricercatore direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo di domicilio, dove il cittadino di paese terzo ha l'obbligo di recarsi entro il termine di 8 giorni dall'ingresso in Italia, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale compilazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Nei casi previsti, il nullaosta al lavoro per ricerca scientifica può essere richiesto anche dal cittadino di paese terzo che si trova già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo. In tali casi, una volta ottenuto il nullaosta al lavoro, il permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene rilasciato in esenzione di visto.

Permesso di soggiorno per il ricercatore

Il ricercatore che entra in Italia con un visto di ingresso per motivo di ricerca deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca è rilasciato entro 30 giorni dall'espletamento delle formalità.

Il permesso di soggiorno per ricerca ha la durata equivalente alla durata del programma di ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.

Il ricercatore può iniziare a svolgere l'attività di ricerca anche prima che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno.

Il cittadino di paese terzo, terminata l'attività di ricerca, ha inoltre la facoltà di dichiarare l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e l'interesse alla partecipazione a misure di politica attiva per il lavoro presso i servizi per impiego territorialmente competente in base alla residenza o domicilio. In tale secondo caso, il permesso di soggiorno per ricerca scientifica sarà quindi convertito in un permesso di soggiorno per "attesa occupazione", della durata minima di 9 mesi e massima di 12, utile alla ricerca di un'occupazione, oppure all'avvio di una propria attività imprenditoriale coerente con il lavoro di ricerca svolto.

Infine, in caso di ingresso in Italia per ricerca scientifica, il permesso di soggiorno non è richiesto, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a 3 mesi. In tal caso il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Per soggiorni non superiori a 3 mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatico-consolari di altri Stati.

Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'Area Schengen, entro 8 giorni dall'ingresso, il cittadino di paese terzo dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al Questore della Provincia in cui si trova.

Ingresso e soggiorno in Italia sulla base di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea

Il cittadino di paese terzo titolare di un valido permesso di soggiorno per motivi di ricerca, rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea, può fare ingresso nel territorio nazionale allo scopo di proseguire un'attività di ricerca già avviata nell'altro Paese dell'Unione europea, per un periodo massimo di 180 giorni in arco temporale di 360 giorni. In questo caso, il permesso di soggiorno non viene rilasciato e il nulla osta è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia in cui si svolgerà l'attività di

ricerca, resa entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore. La comunicazione, recante gli estremi del passaporto del ricercatore, è corredata da:

- copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nel primo Paese dell'Unione europea, che preveda un periodo di ricerca in Italia;
- copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Paese dell'Unione europea;
- dimostrazione di disponibilità economiche sufficienti;
- polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale;
- iscrizione dell'Istituto italiano nell'apposito elenco degli enti autorizzati, di cui sopra.

In tali casi, il cittadino di paese terzo è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui sopra.

Diversamente, per periodi di soggiorno superiori a 180 giorni sempre finalizzati a svolgere attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco di cui sopra, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore". In tal caso l'ingresso è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno, il ricercatore è autorizzato a svolgere l'attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Paese dell'Unione europea sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di 180 giorni nell'arco di 360 giorni. Nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia già presente nel territorio nazionale, la richiesta di nulla osta è presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno previsto. Del rilascio del permesso di soggiorno sono informate le autorità competenti del primo Paese dell'Unione europea.

16. INGRESSI NON LIMITATI PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE)

Al di fuori delle quote fissate con il cosiddetto decreto flussi, è consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano lavoratori altamente qualificati, i quali intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

- a) di un titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post-secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese

dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post-secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

- b) dei requisiti previsti per l'esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) nel caso di dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE.

La disposizione di cui sopra si applica ai cittadini di paesi terzi:

- alternativamente in possesso dei requisiti sopra elencati, anche se soggiornanti in altro Paese dell'Unione europea;
- altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Paese dell'Unione europea;
- in possesso dei requisiti sopra elencati, già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

mentre, tra le diverse casistiche, non si applica ai cittadini di paesi terzi:

- che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
- che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo ottenuto in un altro Paese dell'Unione europea e che soggiornano in Italia per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
- che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Paesi beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione.

Nulla osta al lavoro per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati

La domanda di nulla osta al lavoro per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve indicare:

- a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui sopra;
- b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti per l'esercizio di professioni regolamentate, posseduti dal cittadino di paese terzo;
- c) l'importo della retribuzione annuale, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

In deroga alle disposizioni vigenti, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il Centro per l'Impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda. I cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti per essere considerati lavoratori altamente qualificati, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati

Dopo il rilascio del nulla osta al lavoro il cittadino di paese terzo altamente qualificato può recarsi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio paese, per richiedere il visto di ingresso. In caso in cui sia già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, il cittadino di paese terzo altamente qualificato può recarsi direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e successivamente presentare la domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.

Al cittadino di paese terzo altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE".

Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con durata:

- biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o
- pari a quella del rapporto di lavoro più 3 mesi, negli altri casi.

Il cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno "Carta blu UE", nei primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale:

- a) esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stato rilasciato il permesso di soggiorno "Carta blu UE";
- b) può cambiare datore di lavoro solo se preliminarmente autorizzato dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro;
- c) ha comunque facoltà di esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo;
- d) se divenuto disoccupato, tenuto conto di quanto previsto *sub b)*, è autorizzato a cercare e assumere un altro impiego.

Ingresso e soggiorno in Italia sulla base di un permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati (Carta blu UE) rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea

Il cittadino di paese terzo titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Paese dell'Unione europea e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni.

Diversamente, il cittadino di paese terzo titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Paese dell'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto e previo rilascio del nulla osta, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata, per un periodo superiore a 90 giorni:

- in via ordinaria, dopo 12 mesi di soggiorno legale in un altro Paese dell'Unione europea;

- nel caso si sposti in Italia provenendo da un secondo Paese dell'Unione europea nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, dopo 6 mesi.

Entro 1 mese dall'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro, indicando, tra le varie cose:

- gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Paese dell'Unione europea;
- gli estremi del documento di viaggio valido del cittadino di paese terzo.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e al Paese dell'Unione europea che ha rilasciato la Carta blu UE.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il cittadino di paese terzo titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Paese dell'Unione europea.

Infine, entro 8 giorni lavorativi:

- dall'ingresso nel territorio nazionale, oppure
- dal rilascio del nulla osta, nel caso sia già presente sul territorio nazionale,

il cittadino di paese terzo dichiara allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Del rilascio del permesso di soggiorno è informato il Paese dell'Unione europea, che ha rilasciato la precedente Carta blu UE.

17. INGRESSI NON LIMITATI NELL'AMBITO DI TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un cittadino di paese terzo, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro, si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea:

- da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui il cittadino di paese terzo è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno 3 mesi
- a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese.

Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei cittadini di paesi terzi tra entità ospitanti stabilite in diversi Paesi dell'Unione europea.

Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori dalle quote stabilite dal cosiddetto decreto flussi, è consentito ai cittadini di paesi terzi che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Paese dell'Unione europea e che chiedono di essere ammessi in Italia in qualità di:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori specializzati, in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività, che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c) lavoratori in formazione, titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

Il trasferimento intra-societario non si applica invece ai cittadini di paesi terzi che:

- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
- in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
- svolgono attività di lavoro autonomo;
- svolgono lavoro somministrato;
- sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

Nulla osta al trasferimento intra-societario

L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta indica che:

- a) l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- b) il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
- c) dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:
 - la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
 - che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
 - la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;
 - che, al termine del trasferimento intra-societario, il cittadino di paese terzo farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
- d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio, di cui sopra;
- e) il possesso da parte del cittadino di paese terzo dei requisiti previsti, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente del cittadino di paese terzo;
- g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione.

La documentazione di cui sopra è presentata, dall'entità ospitante, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il quale nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia il nulla osta e lo trasmette, unitamente al codice fiscale del cittadino di paese terzo agli uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il cittadino di paese terzo dichiara la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di:

- 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e
- 1 anno per i lavoratori in formazione.

Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno 3 mesi.

I cittadini di paesi terzi ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano:

- delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'ordinamento italiano per i lavoratori distaccati;
- di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani, per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, a esclusione dell'accesso a un alloggio e dei servizi forniti dai Centri per l'Impiego.

Permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario

Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal Questore, entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT».

Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla Questura competente, nei limiti di durata previsti, in caso di proroga del distacco temporaneo, previa verifica, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, dei presupposti della proroga.

Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima del trasferimento intra-societario, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Paese dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al Questore competente al primo rilascio.

Ingresso e soggiorno in Italia sulla base di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea

Il cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Paese dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio italiano e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui egli dipende o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, in regime di esenzione di visto, per un periodo:

- a. massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. In questo caso, non è previsto che l'entità ospitante in Italia richieda il nulla osta e il cittadino di paese terzo, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, è tenuto a dichiarare la propria presenza al Questore;
- b. superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta.

Nel caso di cui *sub b.*, la richiesta per il rilascio del nulla osta è presentata dall'entità ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia in cui ha sede legale l'entità, indicando, salvo alcuni aspetti, le medesime condizioni previste per il rilascio del nulla osta in favore del cittadino di paese terzo che non sia già titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Paese dell'Unione europea. Nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia già presente sul territorio nazionale per il caso di cui *sub a.*, la richiesta di nulla osta è presentata entro 90 giorni dal suo ingresso.

Entro 8 giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, il cittadino di paese terzo dichiara allo Sportello Unico per l'Immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata, che riporta la dicitura "mobile ICT".

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno "mobile ICT", al lavoratore è consentito lavorare in Italia, purché il permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT, rilasciato dal primo Paese dell'Unione europea, sia in corso di validità.

Anche i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Paese dell'Unione europea e ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano:

- delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'ordinamento italiano per i lavoratori distaccati;
- di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani, per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, a esclusione dell'accesso a un alloggio e dei servizi forniti dai Centri per l'Impiego.

Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla Questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima del trasferimento intra-societario (3 anni), e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dal Paese dell'Unione europea di provenienza.

18. INGRESSI NON LIMITATI PER NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO

Al di fuori delle quote stabilite annualmente dal cosiddetto decreto flussi e per periodi superiori a 90 giorni, possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro cittadini di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto:

- in via autonoma (nomadi digitali) o

- per un'impresa avente sede all'estero o anche in Italia (lavoratori da remoto).

Ai cittadini di paesi terzi altamente qualificati che intendono soggiornare in Italia come lavoratori da remoto o nomadi digitali, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del reddito minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- d) dimostrare un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- e) avere un contratto di lavoro o una collaborazione o una relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, che prevede uno dei requisiti propri del lavoratore altamente qualificato.

Ingresso in Italia dei nomadi digitali o lavoratori da remoto

Per fare ingresso in Italia come nomadi digitali o lavoratori da remoto per periodi:

- fino a 90 giorni e
- superiori a 90 giorni,

i cittadini di paesi terzi devono presentare la richiesta di visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Non è invece previsto il preventivo rilascio di un nulla osta al lavoro.

Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, i cittadini di paesi terzi devono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si trovano. Alla Questura i richiedenti dovranno esibire la documentazione presentata in sede di richiesta di visto, vidimata dall'ufficio consolare.

Ai cittadini di paesi terzi viene rilasciato un permesso di soggiorno che reca la dicitura "nomade digitale–lavoratore da remoto".

Il permesso di soggiorno ha la durata di 1 anno ed è rinnovabile annualmente, se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.